



**ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE
AGRICOLE E ALIMENTARI**

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

L'ASSESSORE

- VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, e s.m.i., concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della regione”, nonché il D.P. n. 12 del 5 dicembre 2009, inerente il Regolamento di attuazione del Titolo II della stessa legge regionale;
- VISTO Il DPR 12.11.1975 n. 913 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
- VISTA La legge 14.07.1965 n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO Il DPR 02.10.1968 n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963 del 1965, ed in particolare l'art. 126;
- VISTO Il DM 26.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
- VISTO Il DM del 28/08/96 concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame;
- VISTO Il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 153, pubblicato nella GURI n. 145 del 23.06.2004, in materia di pesca marittima;
- VISTO Il regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21/12/2006 ed in particolare l’art. 14 dello stesso;
- PRESO ATTO Delle decisioni della Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l’acquacoltura che,

nella riunione del 21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2010, precisando che la stessa dovrà svolgersi non oltre sessanta giorni a partire dal mese di gennaio e non oltre il 30 aprile 2010;

VISTO Il D.M 11 gennaio 2010, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole ha autorizzato la pesca professionale del novellame di sardina e del rossetto nelle acque antistanti i Compartimenti Marittimi italiani;

CONSIDERATE Le argomentazioni contenute nei "Preliminari ai Piani di Gestione della Pesca Siciliana", redatti nel dicembre 2007 dall'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero nella parte in cui viene trattata la pesca "speciale" del novellame ed, in particolare, le misure tecniche ad essa connesse;

SENTITO IL Consiglio Regionale della Pesca nella seduta del giorno 13/1/2010;

DECRETA

ART. 1

Per l'anno 2010, la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*) è consentita per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 25 di gennaio 2010, con esclusione dei festivi, tenendo conto della seguenti modalità:

Dal 25 gennaio 2010 e fino al 23 febbraio 2010, sarà consentito, dall'alba al tramonto, il prelievo di novellame di sardina e del rossetto in tutti i compartimenti marittimi dell'Isola, con esclusione della zona di mare compresa tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco;

Dal 24 febbraio 2010 e fino al 25 marzo 2010, la predetta attività di pesca proseguirà in tutti i Compartimenti Marittimi dell'Isola.

Nei periodi suindicati sono consentite la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la vendita del predetto novellame del rossetto.

ART. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività le unità da pesca che non superino le 10 T.S.L., purché siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato "Sciabica e/o Circuizione". Non sarà consentito l'utilizzo di altri attrezzi, salvo che non siano riconducibili a quelli prescritti, anche se localmente denominati diversamente. Le sciabiche o le reti da circuizione utilizzate dovranno avere un'altezza minore del fondo: non dovranno, cioè, toccare il fondale durante le operazioni di pesca.

L'Armatore del natante comunicherà alla Capitaneria di Porto competente per territorio l'inizio dell'attività, previo pagamento della tassa di concessione per le pesche speciali, tramite versamento da effettuarsi alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

La Capitaneria di Porto appurerà, presso i propri archivi o con documentazione presentata dall'Armatore, che l'imbarcazione richiedente sia già stata autorizzata, nell'ultimo quinquennio, alla pesca speciale del novellame (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*).

ART. 3

Gli Armatori delle imbarcazioni dovranno fornire settimanalmente all'Autorità marittima competente i dati riguardanti le catture giornaliere in termini di quantità, località, numero di cale svolte ed ore di pesca. Gli stessi dovranno fornire un campione della cattura a richiesta degli Istituti di ricerca che hanno predisposto i Piani di Gestione regionali.

Ultimata la campagna di pesca al novellame, e comunque non oltre il 30 aprile 2010, le Capitanerie di Porto competenti per territorio, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni del presente decreto, invieranno i dati complessivi, raccolti ed aggregati per compartimento marittimo, all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento degli interventi per la Pesca.

ART. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito sul sito del Dipartimento degli Interventi per la Pesca.

PALERMO li, 21 gennaio 2010

Firmato
L'On. ASSESSORE
Avv. GIAMBATTISTA BUFARDECI